

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

OGGETTO: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Considerato:

che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D.L. 17.3.2020, n. 18, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 70, dettato in materia di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato disposto: *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*, **con le eccezioni indicate all’articolo 83, comma 3, lettera a)”**;

che, ai sensi dell’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in pari dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 94, il predetto termine è stato prorogato all’11 maggio 2020;

che, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lettera a) del D.L. citato, sono escluse dal rinvio di ufficio, le “1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; *cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.* In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

che, a seguito dell’esame del ruolo di udienza contenzioso e di volontaria giurisdizione, relativo alla udienza del 20 aprile 2020, dinanzi a sé, non risultano fissati procedimenti rientranti tra le ipotesi espressamente richiamate dall’art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge in premessa citato e tanto per le considerazioni che seguono, ad eccezione di un solo procedimento per il quale non viene disposto rinvio;

che, il concetto di “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” richiamato dall’art. 83, più volte citato, è concetto tecnicamente diverso da quello di mantenimento, dovendo ricorrere - nelle cause in materia di alimenti, ex art. 433 cc. - la sussistenza della condizione dello stato di bisogno, l’incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico da parte dell’avente diritto, la capacità dell’obbligato, il vincolo relazionale previsto ex lege;

che, in ogni caso, resta ferma la facoltà delle parti di rappresentare, con separata istanza da depositare in via telematica, la sussistenza di motivate ragioni in base alle quali la ritardata trattazione del procedimento civile può produrre grave pregiudizio alle parti;

che, nel caso in cui le ragioni dedotte dovessero apparire fondate, lo scrivente Giudice provvederà con decreto non impugnabile, a fissare una nuova data di udienza, compatibilmente con il carico del ruolo di udienza;

che, appare comunque opportuno invitare le parti ed i difensori, ad uniformarsi alle prescrizioni di comportamento responsabile contenute nel d.p.c.m. 9.3.2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 62, del 9.3.2020, in un’ottica di auspicabile contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso;

tutto ciò premesso;

DISPONE

Il rinvio di ufficio della udienza del 27 aprile 2020, fissata dinanzi a sé, alla data del 5 ottobre 2020, con l’eccezione del fascicolo n. 3657/19 R.G. che dispone venga trattato alla udienza del 27 aprile 2020, *ORE 9:00 -*

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al PM, alle parti ed ai difensori.

Foggia, 15 aprile 2020

Il Giudice

Concetta Potito

Depositato in Cancelleria
Ore 15/4/2020